



Documento di seduta

B9-0162/2023

6.3.2023

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento

sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 94100 (MON-94100-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D086347/01 – 2023/2537(RSP))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Deputati responsabili: Martin Häusling, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 94100 (MON-94100-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D086347/01 – 2023/2537(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 94100 (MON-94100-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D086347/01),
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi¹ geneticamente modificati, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
- viste la votazione tenutasi il 14 dicembre 2022 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 24 gennaio 2023 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 20 giugno 2022 e pubblicato il 22 luglio 2022³,
- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")⁴,

¹ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

³ Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione della colza geneticamente modificata MN 94100 per l'alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2020-169), EFSA Journal 2022,20(7):7411
<https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7411>

⁴ Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM.

Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

- Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-000JG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 11).

– visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

-
- Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 15).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 20).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 2).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 7).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 12).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 18).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 323 dell'11.8.2021, pag. 7).
 - Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 2).
 - Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 8).
 - Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 15).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a

– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la

- norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU C 445 del 29.10.2021, pag. 36*).
- Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU C 445 del 29.10.2021, pag. 43*).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR604-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU C 445 del 29.10.2021, pag. 49*).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88017-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU C 445 del 29.10.2021, pag. 56*).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89034-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU C 445 del 29.10.2021, pag. 63*).
 - Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU C 474 del 24.11.2021, pag. 66*).
 - Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-00098-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU C 474 del 24.11.2021, pag. 74*).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU C 99 del 1.3.2022, pag. 45*);
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU C 99 del 1.3.2022, pag. 52*).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU C 99 del 1.3.2022, pag. 59*).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 11 (SYN-BT011-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU C 99 del 1.3.2022, pag. 66*).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU C 342 del 6.9.2022, pag. 22*).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GH002-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU C 342 del 6.9.2022, pag.*

sicurezza alimentare,

- A. considerando che il 29 ottobre 2020 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Bayer CropScience LP., con sede negli Stati Uniti, conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata MON 94100 (la "colza GM"); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti colza GM, o da essa costituiti, per usi diversi da alimenti e mangimi, ad eccezione della coltivazione;
- B. considerando che il 20 giugno 2022 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione all'autorizzazione della colza GM, pubblicato il 22 luglio 2022;
- C. considerando che la colza GM conferisce tolleranza all'erbicida dicamba;

Mancanza di valutazione dell'erbicida complementare

- D. considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013⁵ della Commissione impone di valutare se le pratiche agricole previste incidono sui risultati degli endpoint

29).

- Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 48).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 55).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 434 del 15.11.2022, pag. 42).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi DP4114, MON 810, MIR604 e NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 32 del 27.01.2023, pag. 6).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sulla decisione di esecuzione (UE) 2022/797 della Commissione del 19 maggio 2022 che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 × DAS-40278-9 e dalla relativa sottocombinazione T25 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 32 del 27.01.2023, pag. 14).
 - risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2022)0433);
- ⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).

studiati; che, a norma del suddetto regolamento esecutivo, ciò è particolarmente rilevante per le piante resistenti agli erbicidi;

- E. considerando che la maggior parte delle colture GM è stata geneticamente modificata per resistere a uno o più erbicidi "complementari", i quali possono essere utilizzati in tutte le fasi della coltivazione della coltura geneticamente modificata senza che quest'ultima muoia, come invece avverrebbe per una coltura non resistente agli erbicidi; che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi comportano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi⁶;
- F. considerando che il ricorso a colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi spinge gli agricoltori in un sistema di gestione delle piante infestanti che dipende in gran parte o del tutto dagli erbicidi, nel quale gli agricoltori beneficiano di un premio per l'uso di tali sementi geneticamente modificate che può essere giustificato solo se essi utilizzano anche l'erbicida corrispondente; che la sempre maggiore dipendenza dal dicamba da parte delle aziende agricole che coltivano colza geneticamente modificata accelererà la comparsa e la diffusione di erbe infestanti resistenti al dicamba, spingendo tali aziende a utilizzare gli erbicidi in misura ancora maggiore, in un circolo vizioso di "corsa agli erbicidi"; che, di conseguenza, gli effetti negativi derivanti da un'eccessiva dipendenza dagli erbicidi determineranno un peggioramento della qualità del suolo, della qualità dell'acqua e della biodiversità di superficie e sotterranea, oltre a comportare una maggiore esposizione umana e animale, anche attraverso un potenziale aumento dei residui di erbicidi negli alimenti e nei mangimi;
- G. considerando che il dicamba è altamente volatile, il che significa che, una volta applicato, è soggetto a volatilità e a disperdersi nell'aria, per poi essere trasportato dal vento e depresso a terra, esponendo persone e piante non bersaglio, viti, alberi e arbusti a gravi danni potenziali, in particolare quando l'esposizione avviene nell'arco di diversi anni; che negli Stati Uniti, dall'introduzione nel 2018 di un nuovo tipo di colture di soia e di cotone geneticamente modificate resistenti al dicamba, le autorità statali di regolamentazione hanno ricevuto decine di migliaia di denunce per gravi danni alle colture, agli alberi e ad altri tipi di vegetazione dovuti al dicamba, facendo scattare limiti sempre più severi per quanto riguarda i tempi e le modalità di irrorazione del dicamba nella successiva stagione vegetativa;
- H. considerando che l'uso eccessivo del dicamba e i conseguenti danni alle colture, agli alberi e alle viti vicine sono diventati fonte di contrasti tra gruppi di agricoltori e abitanti di zone rurali confinanti e hanno innescato una lunga serie di contenziosi relativi alla perdita di colture e ai costi di reimpianto; che un leader del settore dei semi di soia negli Stati Uniti ha dichiarato che, in tutta la sua vita, non ha mai visto nulla che abbia causato più danni all'agricoltura americana del dicamba⁷; che nel 2020 un tribunale federale ha stabilito che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) approvando i prodotti a base dicamba aveva violato la legge, poiché aveva ignorato chiare prove del

⁶ Cfr., ad esempio, Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact", Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738> e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years", Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, Vol. 24(1), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24>.

⁷ <https://www.agriculture.com/news/crops/harry-stine-takes-off-the-gloves-regarding-dicamba>

fatto che la nuova combinazione di erbicida e sementi geneticamente modificate avrebbe causato danni diffusi alle colture⁸; che il 27 ottobre 2020, nonostante la sentenza del tribunale, l'EPA ha approvato l'utilizzo, per cinque anni, degli erbicidi a base di dicamba sulle colture di cotone e soia geneticamente modificate, con ulteriori restrizioni⁹; che l'EPA ha recentemente annunciato un'altra serie di restrizioni nei casi in cui il dicamba può essere irrorato¹⁰, sebbene permangano dubbi sull'efficacia di tali restrizioni data l'intrinseca volatilità della sostanza chimica;

- I. considerando che lo studio Heartland, un progetto di ricerca clinica realizzato presso gli ospedali di 13 Stati americani, finanziato dalla Heartland Health Research Alliance (HHRA), è inteso a determinare se l'aumento dell'esposizione prenatale agli erbicidi, tra cui il dicamba, provochi o contribuisca a provocare complicazioni alla nascita più frequenti e/o più gravi o perturbi lo sviluppo dei bambini; che l'HHRA ha analizzato i campioni di urina di donne incinte nel Midwest, raccolti prima dell'introduzione di sementi di soia resistenti al dicamba e un'altra serie di campioni dopo l'impianto diffuso di sementi resistenti al dicamba; che i dati di biomonitoraggio generati dall'HHRA sono i primi al mondo a valutare se le sementi resistenti al dicamba e il conseguente crescente utilizzo del dicamba determinino un aumento dell'esposizione umana;
- J. considerando che i dati HHRA, presentati in occasione della riunione annuale dell'American Public Health Association nel novembre 2022, mostrano che il numero di donne esposte al dicamba è triplicato in seguito al diffuso impianto di soia resistente al dicamba e che i livelli medi di dicamba nei campioni di urina esaminati sono più che triplicati a seguito dell'impianto e dell'irrorazione di soia resistente al dicamba¹¹; che, alla luce del recente e drammatico aumento dell'esposizione umana al dicamba, l'HHRA ha esortato l'EPA a rivalutare la probabilità e i livelli di esposizione umana al dicamba per via inalatoria, prestando particolare attenzione ai rischi di complicazione alla nascita e in termini di sviluppo¹²;
- K. considerando che uno studio del 2020 condotto da scienziati del governo degli Stati Uniti e pubblicato sulla rivista specializzata International Journal of Epidemiology ha rilevato che l'uso del dicamba può aumentare il rischio di sviluppo di cancro al fegato e ai dotti biliari intraepatici tra coloro che lo somministrano; che lo studio afferma che la recente approvazione di colture geneticamente modificate resistenti al dicamba dovrebbe portare a un aumento dell'uso in ambito agricolo nei prossimi anni¹³ e che il sistema di dati sull'uso dei pesticidi dell'HHRA conferma tale teoria, indicando che l'uso

⁸ <https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/04/monsanto-herbicide-court-overrules-epa>

⁹ [https://investigatmidwest.org/2020/10/27/epa-allows-use-of-dicamba-through-2025-with-new-restrictions/?ct=t\(RSS_EMAIL_CAMPAIGN\)](https://investigatmidwest.org/2020/10/27/epa-allows-use-of-dicamba-through-2025-with-new-restrictions/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN))

¹⁰ <https://www.epa.gov/pesticides/epa-approves-label-amendments-further-restrict-use-over-top-dicamba-minnesota-and-iowa>

¹¹ https://hh-ra.org/wp-content/uploads/2022/11/HHRA_Dicamba_Comments_10-17-22.docx-1.pdf

¹² idem

¹³ Lerro, C.C., Hofmann, J.N., Andreotti, G., Koutros, S., Parks, C.G., Blair, A., Albert, P.S., Lubin, J.H., Sandler, D.P., Beane Freeman, L.E., International Journal of Epidemiology, agosto 2020; 49(4), pagg. 1326-1337, <https://academic.oup.com/ije/advance-article-abstract/doi/10.1093/ije/dyaa066/5827818?redirectedFrom=fulltext>

del dicamba è aumentato di 10 volte nel Midwest degli Stati Uniti rispetto a dieci anni fa¹⁴;

- L. considerando che l'autorizzazione da parte dell'Unione della colza geneticamente modificata non sarebbe coerente con gli impegni internazionali in materia di riduzione dei pesticidi¹⁵, alla luce della maggiore esposizione umana e ambientale al dicamba nei paesi che coltivano colture geneticamente modificate resistenti al dicamba, nonché dei potenziali gravi effetti associati sulla salute;
- M. considerando che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei metaboliti riscontrati sulle piante geneticamente modificate esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM;

Osservazioni degli Stati membri

- N. considerando che gli Stati membri hanno presentato osservazioni all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi¹⁶; che tali osservazioni critiche constatano, tra l'altro, che la valutazione non tiene conto né delle quantità residue del dicamba né dei suoi metaboliti nei prodotti del raccolto; che sarebbe opportuno verificare se il limite massimo di residui stabilito nell'Unione per il dicamba è superato nei prodotti derivati della colza geneticamente modificata che sono importati da paesi terzi; che non è possibile esprimere un parere sulla sicurezza della colza geneticamente modificata a causa delle lacune nei dati contenuti nel fascicolo relativo alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013; che studi tossicologici hanno indicato l'impatto della colza geneticamente modificata su diversi organi e sui parametri fisiologici nei ratti e che il piano di monitoraggio non è conforme alla direttiva n. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ e deve pertanto essere modificato;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

- O. considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute¹⁸; che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre sostanzialmente, entro il 2030, il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo¹⁹; che

¹⁴ <https://hh-ra.org/projects/measuring-pesticide-use/interactive-herbicide-use-tables/>

¹⁵ Nel dicembre 2022, in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, è stato concordato un quadro globale sulla biodiversità che comprende un obiettivo globale di riduzione del rischio di pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030 (cfr.:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7834)

¹⁶ Osservazioni degli Stati membri, accessibili tramite il portale OpenEFSA: <https://open.efsa.europa.eu/>.

¹⁷ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio - Dichiarazione della Commissione (*GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1*).

¹⁸ <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3448-report-special-rapporteur-right-food>

¹⁹ <https://indicators.report/targets/3-9/>

autorizzare l'importazione di colza geneticamente modificata accrescerebbe la domanda di questa coltura, che è destinata ad essere trattata con il dicamba, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione ambientale e dei lavoratori è particolarmente preoccupante in relazione alle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati;

- P. considerando che l'Unione, in quanto parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD), ha la responsabilità di garantire che le attività svolte all'interno della sua giurisdizione o sotto il suo controllo non danneggino l'ambiente di altri Stati²⁰;
- Q. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli OSS delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dalla CBD;

Processo decisionale non democratico

- R. considerando che il 14 dicembre 2022 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ha votato senza esprimere un parere e, pertanto, l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 24 gennaio 2023 anche il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;
- S. considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuano a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;
- T. considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della nona legislatura, il Parlamento ha già approvato 30 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni vi sono il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e le preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;

²⁰ Convenzione sulla diversità biologica, articolo 3: <https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-03>.

- U. considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;
- V. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello²¹;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
 2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio²², nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
 3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;
 4. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere"²³;
 5. plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM²⁴; esprime tuttavia il suo profondo disappunto per il fatto che, da allora, la Commissione ha continuato ad autorizzare l'importazione nell'Unione di OGM, nonostante le perduranti obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;
 6. invita la Commissione a non autorizzare l'importazione di colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a causa dell'aumento dell'uso di erbicidi

²¹ Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può" e non "deve" procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

²² Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

²³ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.

²⁴ <https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf>

complementari e dei conseguenti rischi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dei lavoratori;

7. sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011²⁵, approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;
8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

²⁵ GU C 445 del 29.10.2021, pag. 257.